

**STATUTO SOCIALE  
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

1.1 È costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter.* c.c., denominata "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

**Art. 2 - DURATA**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

**Art. 3 - SEDE**

3.1 La Società ha sede in Torino.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

**Art. 4 - OGGETTO**

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

#### **Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI**

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato

comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

#### **Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

#### **Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, proposta dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

#### **Art. 8 - RECESSO DEI SOCI**

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

#### **Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI**

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

- a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno 2 esercizi;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;
- e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

#### **Art. 10 - CAPITALE SOCIALE**

10.1 Il capitale sociale è di euro 835.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

#### **Art. 11 - CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI**

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici - in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due.

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.

#### **Art. 12 - ORGANI**

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

### **Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. nomina e revoca dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d. nomina e revoca del Sindaco unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
- f. modifiche al presente Statuto;
- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;

- h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;
- j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;
- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

#### **Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di cinque deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci in regola, sino all'anno precedente, con il versamento dei contributi di cui all'Art. 11.

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi

ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario.

#### **Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA**

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri.

#### **Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**



17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta acquisita al protocollo della società.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in *prorogatio* al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la proposta di revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene presentata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;

j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

#### **Art. 19 - FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica; è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione.

Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

#### **Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattro ore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniquale volta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti.

Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell' Art. 20.3.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.

#### **Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

22.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono

restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

22.7 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016 e s.m. e i., l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

### **Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 L'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

#### **Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

#### **Art. 25 - LIBRI SOCIALI**

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

#### **Art. 26 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

#### **Art. 27 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

#### **Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 8 maggio 2018

F.ti: Maurizio MONTAGNESE

Andrea GANELLI

**REGOLAMENTO INTERNO  
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA  
TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l.**

**ART. 1 - Oggetto**

Il Regolamento di cui al presente atto, in attuazione delle norme contenute nello Statuto di Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. (di seguito denominata "Società"), disciplina:

- a) le modalità di attuazione degli scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale, nell'ambito territoriale di competenza, Torino e la sua provincia, e i criteri attraverso cui opera la Società nei settori di intervento previsti dallo Statuto;
- b) i rapporti tra la Società e i soci in materia di contributi;
- c) l'organizzazione interna della Società;
- d) le mansioni tecnico - esecutive del Direttore Generale;
- e) il potere di controllo del Consiglio di Amministrazione e delle sue eventuali articolazioni interne, nonché del Collegio Sindacale e del suo Presidente, sull'operato del Direttore Generale;
- f) l'istituzione di Comitati Tecnici e le modalità di funzionamento.

**ART. 2 - ATL Turismo Torino e Provincia**

La Società opera attraverso l'implementazione e il coordinamento di un sistema turistico territoriale, ponendo in essere azioni che afferiscono all'attività di promozione e accoglienza turistica relativamente al territorio di competenza.

A livello geografico il suddetto sistema, integrato in maniera sinergica con le azioni e gli intenti degli attori che rappresentano il tessuto tecnico di riferimento, si articola nelle tre aree già di competenza delle tre ex-ATL e precisamente:

- Torino e Area Metropolitana;
- Val Susa e Pinerolese;
- Canavese e Valli di Lanzo;

le quali compongono l'offerta territoriale in funzione della quale vengono declinate le iniziative ideate e indirizzate verso i segmenti di mercato cui l'ATL si rivolge, che spaziano dal *trade* (agenzie di viaggio, *tour operators*, etc.) a vettori e compagnie aeree, passando per il cliente finale. Particolare attenzione è riservata al settore MICE (*meeting, incentive, congress, events*).

I principali elementi che qualificano l'offerta territoriale sono rappresentati da cultura, enogastronomia, montagna estiva e invernale, *out-*

*door, spiritualità, eventi e art de vivre.*

### **ART. 3 – Attuazione degli scopi istituzionali**

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, la Società pone in essere le seguenti attività:

- raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione e il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto della normativa vigente;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione dell'offerta turistica del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- attuazione delle strategie di sviluppo turistico regionale necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica, all'accoglienza e alla valorizzazione del territorio;
- sensibilizzazione degli operatori, degli amministratori e dei cittadini per la diffusione di una cultura di accoglienza e ospitalità;
- ogni azione volta a favorire la creazione di proposte di prodotti e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- coordinamento degli attori del settore congressuale operanti nel territorio di competenza;
- promozione, gestione ed erogazione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei soci;
- promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- supporto alle istituzioni locali competenti nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

Possono essere altresì svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 4 – Contributo annuale dei soci**

I soci, ai sensi dell'art. 2615 ter, c.c. e dell'art. 11 dello Statuto consortile, sono tenuti, in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, alla corresponsione di un contributo annuo, da liquidare entro il 30 giugno, per la copertura di parte delle spese generali necessarie alla gestione e al funzionamento della Società.

La determinazione del contributo avviene con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplica-



ta per due.

#### **ART. 5 - Organizzazione interna della Società**

Il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ATL, regolati dalla L. R. 14/2016, si inserisce nel più ampio quadro normativo delle società partecipate disciplinato dal D. lgs. 175/2016 ed è assoggettato agli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni secondo le normative vigenti in materia.

Per il perseguimento dei suddetti scopi istituzionali, nonché della propria *mission*, l'ATL è organizzata in aree funzionali che raggruppano diverse unità operative preposte all'attuazione del piano d'azione elaborato annualmente.

I compiti delle aree vertono su funzioni tecniche quali promozione, accoglienza, sviluppo prodotto, comunicazione *above e below the line*, monitoraggio degli indicatori di contesto interni ed esterni (osservatorio turistico) e funzioni di staff quali amministrazione, risorse umane, segreteria, affari societari, etc..

Le attività tecnico-gestionali si svolgono in modalità *back office* presso gli uffici direzionali, mentre l'accoglienza dei visitatori è organizzata in una rete di uffici IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) sia permanenti che temporanei allestiti *on-site* in occasione di eventi.

Le azioni promozionali prevedono sia la partecipazione a fiere e *workshop* di settore che l'organizzazione di *educational* per gli operatori.

Il presidio del segmento MICE avviene attraverso un *team* dedicato incaricato sia della promozione della destinazione quale sede di eventi congressuali, sia della predisposizione di *dossier* di candidatura per l'aggiudicazione degli stessi a fronte di un manifestato interesse.

L'articolazione del modello organizzativo, che definisce competenze e specializzazione delle suddette unità operative, è definita dal Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale.

Le aree funzionali sono coordinate dal Comitato di Direzione (ove costituito), organismo collegiale cui sovrintende il Direttore Generale.

In assenza del responsabile diretto, la responsabilità dell'area compete al Direttore, secondo le indicazioni del Presidente.

#### **ART. 6 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le professionalità interne alla società, in osservanza del principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Società, provvedendo al miglioramento dell'assetto organizzativo e avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione.

Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo dell'eventuale quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Commercio e prevede lo svolgimento di tutti i compiti direttamente collegati alla funzione, con specifico riferimento a quanto segue:

- a) assicurare il rispetto degli adempimenti normativi cui l'ATL è assoggettata in merito all'obbligo di trasparenza, adozione di un modello organizzativo ai sensi del D. lgs. 231/2001 e prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e annessi decreti;
- b) supportare il Consiglio di Amministrazione e il Presidente nella fase di definizione dei piani strategici dell'ATL, nella valutazione della congruenza tra gli obiettivi e le risorse, nella valutazione dell'impatto delle linee strategiche definite sulla struttura interna;
- c) riferire al Presidente e al Consiglio di Amministrazione l'analisi dei risultati economici e gestionali;
- d) individuare i progetti speciali intersettoriali, proporre il responsabile e controllarne la realizzazione;
- e) curare l'esecuzione operativa dei provvedimenti adottati dagli organi dell'ATL;
- f) coordinare gli interventi in materia di beni e servizi, perseguendo l'obiettivo di migliorare le condizioni contrattuali;
- g) sovrintendere all'elaborazione delle proposte di budget per i centri di responsabilità e per i progetti sulla base delle proposte dei Dirigenti, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la corretta esecuzione. Il tutto sotto la vigilanza del Presidente;
- h) dirigere l'attuazione complessiva dei piani di attività, garantendone la congruenza attraverso il coordinamento delle strategie dei progetti intersettoriali, proponendo gli eventuali correttivi congiuntamente ai Dirigenti;
- i) presiedere il Comitato di Direzione;
- j) partecipare alle sedute degli organi dell'ATL, fornendo indicazioni e pareri e redigendo il verbale di seduta che sottoscrive con il Presidente in tutti i casi in cui non sia prevista la presenza di altro soggetto verbalizzante;
- k) valutare ed esprimere parere sulle richieste di nuovo personale, di mobilità interna ed esterna e di distacco, collaborando con il Presidente nell'individuazione del modello organizzativo da cui far discendere l'organigramma aziendale e le politiche di gestione del personale, ivi compresa l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

#### **ART. 7 - Controllo sull'attività del Direttore Generale**

Il controllo sull'attività del Direttore spetta in prima istanza al Presidente in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il Direttore elabora e sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il piano d'azione avente periodicità annuale e, su richiesta, progetta e realizza piani strategici di medio-lungo periodo con indicazione delle modalità di attuazione previste.

Il Direttore relaziona altresì il Consiglio di Amministrazione in merito agli sviluppi dei suddetti programmi con l'obiettivo di consentirne il monitoraggio da parte dell'organo amministrativo, riferendo sugli atti compiuti su espressa delega e sugli effetti prodotti dagli atti medesimi. Gli organi dell'ATL hanno facoltà di richiedere al Direttore ogni chiarimento in merito a quanto descritto nelle relazioni periodiche ovvero ad atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Qualora venisse rilevata, da parte del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, inosservanza dei disposti previsti al presente articolo, ovvero inadempienza comunque accertata relativamente allo svolgimento delle sue funzioni, il Direttore sarà passibile di applicazione di provvedimenti idonei a ripristinare la corretta osservanza di norme e doveri dell'ufficio.

#### **ART. 8 - Istituzione di Comitati Tecnici**

L'eventuale istituzione di Comitati Tecnici con funzioni consultive in ordine alla programmazione e realizzazione di iniziative, di settore e/o per aree geografiche, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sociali, avviene mediante provvedimento formale del Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento dovrà indicare:

- la composizione, il numero e i soggetti membri dei Comitati Tecnici su designazione del Consiglio di Amministrazione;
- le materie affidate ai lavori dei Comitati Tecnici e le finalità che si intendono perseguire nell'azione affidata;
- la natura dei compiti affidati ai Comitati Tecnici;
- le eventuali limitazioni nell'espletamento delle funzioni dei Comitati;
- la durata degli incarichi e il termine e le modalità per la presentazione dei risultati;
- la gratuità degli incarichi;

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione stabilisce, altresì, ogni altro elemento rilevante ai fini del conferimento degli incarichi tenuto conto anche delle disposizioni normative vigenti, nonché gli obblighi dei componenti dei Comitati Tecnici, quali il dovere di riservatezza, di non assunzione di incarichi analoghi durante lo svolgimento delle funzioni e per un congruo periodo successivo, e simili.

In ogni caso, è costituito un Comitato Tecnico a cui partecipano tutti i

soci privati che rappresentano interessi collettivi, da convocare preventivamente su ogni materia o decisione di particolare rilevanza o suscettibile di avere riflessi sulla concorrenza, i cui membri, anche individualmente, hanno il diritto di far mettere a verbale la loro posizione e l'Organo societario competente per la decisione è tenuto a comunicare per iscritto le motivazioni per cui ritiene di discostarsi dalla posizione messa a verbale.

#### **ART. 9 - Funzionamento del Comitato Tecnico**

I Comitati Tecnici si riuniranno su convocazione del Direttore Generale che li presiede.

Le sedute dei Comitati si terranno, di norma, presso la sede della Società, ovvero in altra sede ove lo richieda la particolare natura del lavoro da eseguire. Di ogni seduta dovrà essere redatto un apposito verbale che verrà trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

#### **ART.10 - Prodotti e servizi turistici**

Turismo Torino e Provincia non svolge attività in regime di concorrenza in quanto esso commercializza pacchetti turistici di soggetti terzi e prodotti turistici offerti dagli operatori, nel rispetto della normativa vigente.

Alla promozione e commercializzazione dei suddetti prodotti turistici offerti da soggetti terzi, si aggiunge la promozione istituzionale di prodotti turistici regionali nonché la promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico con l'obiettivo di facilitare la fruizione dell'offerta.

In ogni caso, le attività svolte dalla Società sono finalizzate esclusivamente all'interesse pubblico e non possono comportare alterazioni della concorrenza o del mercato.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 8 maggio 2018

F.ti: Maurizio MONTAGNESE

Andrea GANELLI

In corso di registrazione ex articolo 66 del D.P.R. 131/86  
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto Ministeriale 22 febbraio  
2007 mediante M.U.I.

Il sottoscritto GANELLI ANDREA, in qualità di Notaio rogante,  
dichiara che ai sensi dell'art 22, c. 1 o 2, D.Lgs 82/2005 che l'atto di  
verbale assemblea straordinaria e ordinaria è conforme all'originale  
Torino li 9 maggio 2018